



## **OCCORRE LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI PER L'AUTODIAGNOSI ED I TRATTAMENTI ESTETICI**

Un aspetto che viene spesso sottovalutato, o nemmeno preso in considerazione, è quello relativo alle apparecchiature diagnostiche, od a scopi estetici, che le farmacie mettono a disposizione dei propri clienti. E' ormai pacifico che la quasi totalità di queste apparecchiature sono strumenti destinati a fornire parametri fisiologici quali la pressione arteriosa, o clinici come i principali valori ematologici. Da qualche tempo, nelle farmacie, hanno iniziato a comparire anche apparecchi destinati a monitorare altri parametri come la pressione oculare (tonometri) o ad analizzare parametri fisiologici meno noti ma non per questo meno importanti. A fianco di questi sono varie le tipologie di sistemi che, con le tecniche più diverse, attuano dei veri e propri trattamenti estetici. Tutte le apparecchiature citate, analitiche od estetiche, debbono essere utilizzate da professionisti abilitati **salvo quelli, e qui c'entra la farmacia, che sono stati certificati appositamente per l'autodiagnosi o l'autotrattamento.** La marcatura CE medica è quindi indispensabile e deve essere apposta sullo strumento, accompagnata da un numero che contraddistingue l'ente certificatore notificato alla Commissione europea. Deve anche essere disponibile un attestato di certificazione contenente le condizioni di impiego cui il dispositivo è destinato.

L'assenza di una certificazione attestante la destinazione per l'autodiagnosi o l'autotrattamento, ma eventualmente una marcatura CE finalizzata a certificare solamente la conformità elettrica, consente l'impiego degli strumenti solo agli operatori autorizzati e cioè medici e biologi per quanto riguarda l'esame dei parametri clinici ed ai medici per qualunque altro intervento sul paziente. Per i trattamenti con finalità estetiche, quali ad esempio le apparecchiature che utilizzano la luce per la bio-stimolazione della pelle, l'uso è esteso anche all'estetista, che però deve operare all'interno di una cabina avente i requisiti previsti dalla legge.

**In farmacia, sono quindi ammessi solo gli strumenti dotati di certificazione attestante l'uso per autodiagnosi e autotrattamento** in assenza, per quest'ultimo, di estetista abilitata e cabina estetica a norma. La trasgressione contempla le severe sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997 senza escludere eventuali responsabilità civili, o anche penali, nel caso si verificano lesioni al cliente.